

COMUNE DI PAGNONA
PROVINCIA DI LECCO



PROPOSTA DI
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA
DEL RETICOLO IDRICO

(L.R. 1/2000 – D.G.R. 25.01.2002, N°7/7868 – D.G.R. 01.08.2003 N°7/13950)

COMMITTENTE:

COMUNE DI PAGNONA
VIA NUOVA, 2
23833 PAGNONA (LC)

DICEMBRE 2010

Indice

TITOLO I: Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del Reticolo Idrico Minore.

<i>Art. 1 – Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento</i>	pag. 3
<i>Art. 2 – Finalità e competenze</i>	pag. 4
<i>Art. 3 – Individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM)</i>	pag. 5
<i>Art. 4 – Fasce di rispetto e distanze</i>	pag. 5

TITOLO II: Del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia e/o dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

<i>Art. 5 – Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)</i>	pag. 7
<i>Art. 6 – Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)</i>	pag. 8

TITOLO III: Del Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Pagnona; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

<i>Art. 7 – Fasce di rispetto – Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico</i>	pag. 10
<i>Art. 8 – Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)</i>	pag. 10
<i>Art. 9 – Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)</i>	pag. 11
<i>Art. 10 – Attività soggette a Nullaosta Idraulico (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)</i>	pag. 13
<i>Art. 11 – Scarichi nei corsi d'acqua del RIM</i>	pag. 13
<i>Art. 12 – Canoni di polizia idraulica</i>	pag. 13
<i>Art. 13 – Sovrapposizione con altri vincoli</i>	pag. 13
<i>Art. 14 – Distanze - oneri</i>	pag. 14
<i>Art. 15 – Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione</i>	pag. 14
<i>Art. 16 – Ripristino di corsi d'acqua</i>	pag. 14
<i>Art. 17 – Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto</i>	pag. 14

In allegato:

- ALLEGATO N. 1: FACSIMILE DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE: DECRETO, DISCIPLINARE
- ALLEGATO N. 2: FACSIMILE DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI: DECRETO; DISCIPLINARE
- ALLEGATO N. 3: FACSIMILE DI NULLAOSTA IDRAULICO
- ALLEGATO N. 4: CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO I: Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del reticolo idrografico minore.

Art.1 *Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento*

1. Per l'individuazione del Reticolo Idrografico Minore di competenza comunale, si è tenuto conto della seguente normativa Nazionale e Regionale:
 - Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° 7/7868. Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.
 - Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2003 n° 7/13950 (Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868).
 - Deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2007 n° 5774/07 Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo. Modifica alle D.G.R. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, comma 114, l.r. 1/2000).
 - Deliberazione di Giunta Regionale 1 ottobre 2008 n° 8/8127 Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868).
 - Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° 7/7867. Trasferimento delle funzioni alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti, e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della L.R. 5 gennaio 2000 n° 1, art. 3, comma 110, ed approvazione del regolamento di attuazione.
 - Deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n° 7/8743. Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 7/7868 del 25 gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica, concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica.
 - Errata Corrige n° 9/01 – SE.O.2002 "D.G.R. n° 7/78 68 del 25 gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative

alla polizia idraulica, concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica” pubblicata sul BURL n°7, Il supplemento straordinario del 15 febbraio 2002.

- Legge Regionale 02 aprile 2002 n° 5 – Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po; Rete Idrografica di competenza dell’AIPO.
- Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 – Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
- Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 – Testo Unico sulle acque.
- Legge 5 gennaio 1994 n°36 – Disposizioni in materia di risorse idriche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999 n°238 – Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge n° 36/94, in materia di risorse idriche.
- Legge 5 gennaio 1994 n°37 – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- Legge Regionale 5 gennaio 2000 n° 1 – Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998 n° 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della Legge 15 marzo 1997 n°59).
- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’articolo 2, lettere b), d) ed e) della Legge 10 maggio 1976, n° 319 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
- Testo aggiornato del D.lgs 11 maggio 1999 n° 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. lgs 18 agosto 2000 n°258.

Art.2 *Finalità e competenze*

1. L’identificazione del Reticolo Idrico comunale e la sua suddivisione in Principale e Minore, è eseguita in attuazione di quanto previsto dal comma 114, art. 3 della Legge Regionale 1/2000, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il Reticolo Idrico Minore.

2. I provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Principale rimangono di competenza della Regione Lombardia e/o dell'Agenzia Inter-regionale per il Po (AIPO).

Art.3 *Individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM)*

1. Il Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale è individuato in base alla definizione data nel regolamento di attuazione della L. 36/94: "reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte "le acque piovane" non ancora convogliate in un corso d'acqua".
2. L'individuazione dei corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore ha seguito i criteri riportati nella D.G.R. n° 7/13950 del 1 agosto 2003. Assodato che tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne fanno parte del demanio pubblico, per l'individuazione dei corsi d'acqua è stata utilizzata la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare (IGM) alla scala 1:25.000, la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000 ed i Fogli Catastali conservati nell'archivio comunale di Pagnona, alla scala 1:2.000 o 1:1.000.
3. I corsi d'acqua individuati rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
 - sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - sono rappresentati come corsi d'acqua nella cartografie ufficiali (IGM, CTR).
4. La denominazione "corso d'acqua" comprende "sia i corsi d'acqua naturali che quelli artificiali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali". Non sono considerati corsi d'acqua del RIM i collettori artificiali di acque meteoriche.

Art.4 *Fasce di rispetto e distanze*

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM sono state definite sulla base dei criteri individuati nell'allegato B alla D.G.R. n° 7/13950 del 1 agosto 2003.
2. Nelle fasce di rispetto valgono le limitazioni e le prescrizioni previste agli artt. 6 - 7 del presente regolamento di attuazione.

3. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze sono determinate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di tratti intubati o tombinati, la "distanza dal corso d'acqua" dovrà essere misurata dal fianco esterno della condotta.

TITOLO II: Del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia e/o dell'Agazia Interregionale per il Po (AIPO); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

Art.5 *Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)*

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIP, i seguenti:

- a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;*
- b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dal letto dei corsi d'acqua;*
- d) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
- e) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di quattro metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
- f) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri dieci dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
- g) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
- h) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di dieci metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- j) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
- k) *la realizzazione di qualsiasi manufatto all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;*
- l) *la tombinatura e l'intubamento dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
- m) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
- n) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
- o) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*

- p) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- q) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- r) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- s) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- t) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.6 *Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)*

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:

- a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
- b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
- c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;*
- d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto;*
- e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari);*
- f) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
- g) *la formazione di recinzioni a pali rimovibili purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
- h) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
- i) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua.*

2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIP, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: *“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per*

l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – d.C.I. n° 18 del 26.04.2001”.

3. È facoltà dell'Ente Competente, richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro.
4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.

TITOLO III: Del Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Pagnona; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione o nullaosta idraulico nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

Art.7 Fasce di rispetto – Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico

1. Spetta al Comune di Pagnona definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIM.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIM, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Pagnona. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, il Comune di Pagnona potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. Non sono soggetti a concessione, ma ad autorizzazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art.8 Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIM, i seguenti:
 - a) la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
 - b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - c) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dal letto dei corsi d'acqua;
 - d) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;

- e) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di quattro metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
- f) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
- g) *qualsunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
- h) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- j) *qualsunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
- k) *la realizzazione di qualsiasi manufatto all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;*
- l) *la tombinatura e l'intubamento dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
- m) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
- n) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
- o) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
- p) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- q) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- r) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- s) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- t) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.9 *Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)*

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:

- a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto;*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari);*
 - f) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - g) *la formazione di recinzioni a pali rimovibili purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - h) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - i) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua.*
2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIM, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: *"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – d. C.I. n° 18 del 26.04.2001"*.
 3. È facoltà del Comune di Pagnona richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro.
 4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.

Art.10 *Attività soggette a Nullaosta Idraulico (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)*

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.
3. In caso di occupazione di area demaniale si rimanda all'art. 15 (*Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*).

Art.11 *Scarichi nei corsi d'acqua del RIM*

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIM è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art.12 *Canoni di polizia idraulica*

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore sono i medesimi del Reticolo Idrico Principale, così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Art.13 *Sovrapposizione con altri vincoli*

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art.14 *Distanze - Oneri*

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte del Comune di Pagnona.

Art.15 *Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*

1. Il Comune di Pagnona, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. Il Comune di Pagnona dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nel caso in cui le opere siano inserite su un'area demaniale è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione di detta area.

Art.16 *Ripristino di corsi d'acqua*

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato nelle fasce di rispetto del RIM, la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Pagnona.

Art.17 *Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto*

1. Per quanto concerne gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto fluviale, realizzati antecedente al 1904 o in possesso del regolare nullaosta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a,b,c dell'articolo 27 della L.R. 12/05.

OGGETTO: R.D. 25.7.1904 n. 523 e successive modificazioni – Concessione a favore della ditta per la realizzazione di in area di asservimento idraulico sul torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale.

IL DIRIGENTE /RESPONSABILE

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 774 – Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni;
- il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 - Modificazioni ai testi unici di legge 523/1904, sulle opere idrauliche e legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Attuazione delle delega di cui all’art. 1 L. 22 luglio 1975, n. 382;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l’istanza del presentata dalla ditta , intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di sul torrente nel territorio del Comune di al mappale , con occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il citato corso d'acqua rientra nell'ambito del reticolo idrico minore e pertanto ai sensi delle d.g.r.l. 7868/02 e 13950/03, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del comune territorialmente competente;

ESAMINATA la sopraccitata istanza dalla quale risulta che la realizzazione dell'opera oggetto di concessione, in zona di asservimento idraulico del torrente, comporta l'occupazione di area demaniale pari a mq e che pertanto, sulla base di quanto previsto dalla dgrl 13950/03 – all. C) il relativo canone annuo per l'utilizzo della pertinenza demaniale in esame è pari a € (.....) come di seguito determinato:

VISTO il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione, di mantenimento ed altresì ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata, di concedere alla ditta l'opera di cui trattasi fino alla data del, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi delle predette d.g.r.l. n. 7868/02 e n. 13950/03 :

- il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del canone sopra determinato a favore del Comune;
- il concessionario dovrà altresì provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale di ammontare pari al 100% dell'importo del canone stesso; tale imposta, fino a diverso avviso, dovrà essere versata al comune contestualmente al versamento del canone;
- qualora il canone superi 258,23 € , il concessionario è tenuto infine a versare il deposito cauzionale pari ad un canone;

VERIFICATO che, nel caso di specie, tale deposito cauzionale è / **non è** dovuto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 rilasciato da

RITENUTO che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTO il provvedimento n. del concernente l'attribuzione di firma al Dirigente / Responsabile di atti tra cui rientra anche quello in oggetto;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta alla realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n., con occupazione di area demaniale, alle condizioni di seguito esposte che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di rilasciare alla ditta..... la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione del predetto intervento, con le seguenti prescrizioni:
 - il presente provvedimento avrà validità per tutto il tempo relativo all'utilizzo dell'area demaniale, sino all'eventuale rinuncia o revoca dello stesso;
 - i lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati progettuali datati a firma del allegati alla suddetta domanda di concessione, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
 - il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà provvedere ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato ;
 - nel caso di rinuncia o revoca del presente provvedimento, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua ed i luoghi entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune ;
 - il titolare sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'opera in oggetto;
 - il presente provvedimento viene dato salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevate ed indenni le amministrazioni competenti da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della concessione stessa e dall'esercizio della medesima;
3. di dare atto che l'introito delle somme dovute , così come determinate, venga accertato sul Cap.;
4. di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'opera di cui trattasi ;
5. di disporre che il presente provvedimento abbia durata fino al, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto 4), nonché di quelle riportate al precedente punto 2);

Il Dirigente /Responsabile

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

regolante i rapporti tra il comune di e la ditta..... per la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n. , con occupazione di area demaniale

L'anno addì _____ di _____ in tra

Il comune di Cod. Fisc. , di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Dirigente /Responsabile

e

la ditta con sede in Via - - Cod. Fiscale, di seguito denominata Concessionaria, rappresentata dal sig.....,

si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione e la concessione per la realizzazione ed il mantenimento dell'opera in oggetto.

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto è la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente nel territorio del Comune di al mappale n. , e la concessione delle aree demaniali connesse all'intervento stesso.

Art. 2 – Obblighi generali

La validità della concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni altro atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente ed in particolare in materia urbanistico ambientale.

Il concessionario si impegna a realizzare le opere secondo il progetto approvato con le eventuali prescrizioni, a mantenere costantemente in buono stato le stesse, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone annuo e l'imposta regionale nonché , se dovuta, la cauzione nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Art. 3 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse

derivare in conseguenza dello stesso provvedimento e durante l'esercizio dell'opera in oggetto.

Art. 4 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario fino al

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

Il concessionario dà atto che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente a suo insindacabile giudizio senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone, imposta regionale e deposito cauzionale .

Il concessionario si impegna a versare il canone annuo con le modalità previste dalla specifica normativa in vigore. Tale canone annuo, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C) della DGR 13950/2003, in € (diconsi EURO).

Il concessionario dà atto che il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 dicembre 2001, n. 26).

Il concessionario dà altresì atto che la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23

Il concessionario dà altresì atto di dover provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale pari al 100% dell'importo complessivo del canone.

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle opere realizzate ed alla messa in pristino stato dei luoghi.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

(_____)

(_____)

Il sottoscritto - Dirigente /Responsabile del comune di

dichiara

che il sig. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____, carta d'identità _____ rilasciata in data _____, ha firmato in mia presenza il sopraesteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di richiedente.

....., lì

Il Dirigente /Responsabile

R.D. 25.7.1904 n. 523 e successive modificazioni – Autorizzazione ai soli fini idraulici alla realizzazione di in zona di asservimento idraulico.....del torrente , nel territorio del Comune di, senza occupazione di area demaniale.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

VISTO il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l’istanza datata prot. del richiedente, intesa ad ottenere a soli fini idraulici la realizzazione di..... in zona di asservimento idraulico del Torrente nel territorio del Comune di

VISTO che il citato corso d’acqua rientra nel reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi delle predette d.g.r. n. 7868/02 e n. 13950/03, i relativi provvedimenti amministrativi sono di competenza dei comuni;

ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dal richiedente con la predetta nota;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica, rilasciato dadi con nota del, prot. n., ai sensi del D.Lgs. 1999 n. 490;

DATO ATTO, sulla base dell’istruttoria effettuata, che nel caso di specie non risulta occupazione di area demaniale e pertanto trattasi di autorizzazione idraulica e non di concessione;

VISTO l’allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;

CONSIDERATO che il canone annuo è regolato dalla dgrl 13950/03 e nella fattispecie risulta pari a € (.....), così determinato

TENUTO PRESENTE altresì che, ai sensi della predetta d.g.r. n. 13950/03, il canone annuo deve essere introitato dal comune concedente l'autorizzazione;

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17, della legge 15.5.1997, n.127;

VISTO il provvedimento n. del con cui viene attribuita la firma di atti e provvedimenti, quale quello in parola, al dirigente /responsabile

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

- 1) di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta..... a realizzare i lavori diin zona di asservimento idraulico del torrente, nel territorio del Comune di, senza occupazione di area demaniale e con le seguenti prescrizioni:
 - la presente autorizzazione sarà tenuta in vigore, ai soli fini idraulici, per tutto il tempo relativo al mantenimento delle opere, sino all'eventuale rinuncia o revoca dell'autorizzazione stessa;
 - i relativi lavori, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali trasmessi, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
 - il titolare del presente provvedimento dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua interessato dall'intervento;
- 2) di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
- 3) di dare atto che il canone annuo nel caso di specie risulta di € (...../00) e lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato, venga accertato sul . Cap. del bilancio

- 5) di disporre che, nel caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione, il titolare del presente provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune;
- 6) di disporre altresì che il titolare suddetto sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'autorizzazione in oggetto;
- 7) di disporre che la presente autorizzazione viene data salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, pertanto il titolare del presente provvedimento dovrà tenere sollevate ed indenni le pubbliche amministrazioni competenti la qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza dell'autorizzazione stessa e dell'esercizio della medesima.

Il Dirigente /Responsabile

DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE

regolante i rapporti tra il comune di e per l'autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di in zona di asservimento idraulico del torrente..... , nel territorio del Comune di , senza occupazione di area demaniale.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in

tra

il comune di Cod. Fisc....., di seguito denominato comune, rappresentato dal.....

e

la ditta con sede in Cod. Fiscale rappresentata da si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione, ai soli fini idraulici , alla realizzazione ed al mantenimento dell'opera in oggetto.

Art. 1 – Oggetto dell'autorizzazione.

Oggetto dell'autorizzazione èin zona di asservimento idraulico del torrente..... , nel territorio del Comune di , senza occupazione di area demaniale, progetto evidenziato negli elaborati progettuali presentati che qui si intendono integralmente richiamati .

Art. 2 – Obblighi generali.

Le opere per la quale è rilasciata l'autorizzazione di cui trattasi non possono essere diverse da quelle sopra indicate ed eventuali variazioni delle stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal comune.

La realizzazione delle opere peraltro è subordinata al possesso, da parte del titolare del presente provvedimento, di ogni altro atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

Ultimati i lavori, il titolare del presente provvedimento è tenuto a darne tempestivo avviso al comune affinché questo possa provvedere a constatarne la regolare esecuzione in rapporto agli elaborati progettuali approvati.

Il titolare si impegna a corrispondere al comune il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Il titolare si impegna altresì a mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopraccitato.

Art. 3 – Diritti dei terzi.

L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare del presente atto si impegna a tenere sollevati ed indenni i soggetti pubblici interessati da qualsiasi molestia che possa derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata.

L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata fino al.....successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata dal comune a suo insindacabile giudizio senza che il titolare della stessa possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone e cauzione a garanzia.

Il canone annuo, è stabilito, in applicazione della normativa vigente in €
(.....)

Il titolare del presente atto dà atto che il suddetto canone:

può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

E' dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l. r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (l. r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.

L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, il titolare della stessa deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del comune, alla demolizione delle opere realizzate ed alla messa in pristino stato dei luoghi.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del titolare della presente autorizzazione tutte le spese attinenti e conseguenti alla stessa, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, gli enti pubblici competenti potranno, in qualsiasi tempo, disporre varianti in alveo senza che per ciò il titolare della presente autorizzazione possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il titolare della presente autorizzazione elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

Per il comune

Per la ditta

(_____)

(_____)

Io sottoscritto Dirigente /Responsabile del comune di , dichiaro che il sig....., nato a il, C.F._____, carta d'identità numero_____, rilasciata in data_____ ha firmato, in mia presenza, il sopraesposto disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di rappresentante del richiedente.

..... ,

Alla ditta
Via

OGGETTO:	Istanza in data per la realizzazione di lavori in zona di asservimento idraulico del torrente, nel territorio del Comune di
----------	---

Presentata da

Nulla osta

Richiamato il provvedimento n. del con il quale viene attribuita la firma di atti e provvedimenti al dirigente/responsabile del comune di

Esaminati la domanda presentata dalla ditta in data e gli elaborati tecnici ad essa allegati;

Visto il R.D. 523/1904 art. 58;

Visto il D.P.R. 238/99;

Viste la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

Ritenuto di potere autorizzare i lavori in oggetto, in quanto non producenti alterazioni al regime delle acque dell’alveo in argomento;

Nulla osta

ai soli fini idraulici ex R.D. 523/1904 alla realizzazione in zona di asservimento idraulico di lavori di sul torrente, nel territorio del Comune di

Quanto sopra viene espresso alle seguenti condizioni:

- 1) Le opere previste non comportino riduzione della sezione dell'alveo né occupazione di superficie demaniale, né alterino in alcun modo il regime dell'alveo;
- 2) Il richiedente provveda a periodici interventi di manutenzione e pulizia delle scarpate del corso d'acqua lungo le aree oggetto dell'intervento, dovrà effettuare inoltre tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato;

3) I suddetti lavori non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi.

Il presente nullaosta è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi e viene espresso esclusivamente sotto il profilo idraulico, fermo restando pertanto il rilascio di ogni altro eventuale atto, parere, autorizzazione degli organi interessati ed al rispetto delle normative statali e regionali ambientali, urbanistiche, ecologiche ecc.

Questo comune rimane pertanto completamente sollevato da qualsiasi molestia e controversia che dovessero verificarsi durante e dopo l'esecuzione delle opere suindicate e l'utilizzo delle stesse.

Il destinatario del presente provvedimento è tenuto a comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori per le successive eventuali attività di sorveglianza.

Il Dirigente /Responsabile